DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2017, n. 983

Art. 7, comma 2, Legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2010 - Nomina Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF).

Assente il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell'istruttoria compiuta congiuntamente dal Segretario Generale della Presidenza e dal Capo di Gabinetto, in relazione alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, ai sensi della Legge regionale n. 3/2010 riferisce quanto segue l'Assessore Qualità dell'Ambiente:

La L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010, recante "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali", all'art. 7, comma 3, prevede che la nomina del Direttore Generale dell'ARIE, è disposta con DPGR su designazione della Giunta regionale.

Con deliberazione n. 9 del 12/01/2017 la Giunta regionale ha dato mandato al Dirigente della sezione Personale e Organizzazione di dare corso ai seguenti adempimenti: predisporre il bando, il modello di istanza di partecipazione e ogni altra documentazione ritenuta utile, tenendo conto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; definire le modalità dell'istruttoria di valutazione delle candidature.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico sono pervenute n.27 candidature e, con D.G.R. n.632 del 02/05/2017, è stata nominata una commissione interna per l'esame preliminare delle domande pervenute, composta dai dirigenti Gianluca Nardone, Luigi Trotta e Angelosante Albanese.

La Commissione ha trasmesso in data 13/06/2017 alla Segreteria Generale della Presidenza il verbale relativo alle risultanze istruttorie, da cui emerge che i seguenti diciotto candidati — che si riportano in tabella - risultano idonei alla nomina di Direttore Generale dell'Agenzia A.R.I.F.

N°	COGNOME	NOME
1	PADOVANO	Onofrio
2	RAGONE	Sante
3	MARTINO	Stefano
4	FERRANTE	Vito Nicola
5	GRASSO	Giuliana
6	BISCOTTI	Stefano
7	SOLAZZO	Pasquale
8	RAGNO	Domenico
9	DE MARIA	Angelo
10	BIVACCO	Vito
11	PATE	Paolo
12	NACCI	Gaetano
13	VAIRA	Luigi
14	CAMPANARO	Vincenzo
15	SEBASTIO	Francesco
16	MAIORANO	Giuseppe
17	PALAZZO	Stefano
18	DE FINIS	Francesco

Dopo ampia discussione e attento esame dei curricula viene unanimemente ritenuto che esprima i

requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale, richiamati dall'art. 7, comma 3, della L.R 3/2010, richiesti per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'Agenzia, il dott. DOMENICO RAGNO, come da curriculum allegato sub A) al presente atto.

Giova rammentare che l'art.7 co. 5 della L.R. n.3/2010 stabilisce che in sede di designazione da parte della Giunta regionale, sia determinato il trattamento retributivo spettante, sia redatto lo schema di contratto da sottoscrivere e siano evidenziate le condizioni di revoca dell'incarico da parte del Presidente della G.R.

A tal proposito sono state individuati le seguenti condizioni di revoca dell'incarico sono elencate nello schema di contratto di lavoro di cui all'allegato B).

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 della L.R.3/2010, sono stati individuati i seguenti obiettivi e indirizzi da porre a carico del Direttore generale:

- 1. Favorire la realizzazione di un sistema coordinato e integrato per la difesa del suolo e la gestione del patrimonio forestale a livello regionale;
- 2. Orientare l'azione amministrativa dell'Agenzia verso un'armonica integrazione con l'ente regionale al fine di esaltare le opportune strategie;
- 3. Favorire tutte le azioni e innovazioni tese alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;
- 4. Ammodernare le strutture forestali;
- 5. Garantire azioni di supporto alla struttura regionale di protezione civile ed agli enti pubblici per la gestione del patrimonio forestale;
- 6. Promuovere le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione, con attività di monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione;
- 7. Promuovere tutte le iniziative e le azioni strumentali all'ottimale esercizio degli impianti di irrigazione;
- 8. Assicurare la riduzione e la qualificazione della spesa pubblica.

Copertura finanziaria - D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'Art.4 – Comma 4, lett. K) della Legge Regionale n.7/1997 e ss.mm.ii.

Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Qualità Ambiente;
- Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore Qualità Ambiente, e per l'effetto:
- di designare il dott. DOMENICO RAGNO, nato il 25/09/1955 quale Direttore Generale dell'ARIF "Agenzia

Regionale attività Irrigue e Forestali" e rinviare la nomina dello stesso, previa istruttoria ai sensi del d.lgs. n.39/2013, ed in conformità ai contenuti della D.G.R. n.24/2017, a successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale;

- di dare atto che l'incarico di Direttore Generale dell'ARIF decorrerà dalla sottoscrizione del contratto e, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010, avrà durata quinquennale, è rinnovabile una sola volta con le medesime modalità di cui al comma 2 della medesima norma ed è incompatibile con altre attività professionali;
- di dare atto che i Commissari straordinari nominati da ultimo con DPGR n.60 del 7/02/2017 cesseranno dalla carica con la sottoscrizione del contratto da parte del Direttore Generale;
- di quantificare il trattamento annuo omnicomprensivo spettante al Direttore Generale dell'A.R.I.F. in misura pari a complessivi euro 120.000,00 (centoventimila). Al Direttore Generale compete altresì la retribuzione di risultato, che verrà corrisposta all'esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale compiuta dalla Giunta, anche sulla base degli elementi forniti dagli Organismi preposti alla valutazione;
- di approvare lo schema di contratto di lavoro di cui all'allegato B), stabilendo che alla sottoscrizione del contratto provvederà per conto della Regione Puglia il dirigente della sezione Personale e Organizzazione, previa emanazione del decreto del Presidente della Giunta di nomina;
- di approvare gli obiettivi e indirizzi da porre a carico del Direttore generale, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.3/2010, così come elencati in narrativa;
- di dare mandato al Segretario Generale della Presidenza di porre in essere gli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- Di notificare a cura della direzione amministrativa del Gabinetto il presente atto all'interessato, al Commissario dell'ARIF, al Segretario Generale della Presidenza, al dirigente della sezione Personale e organizzazione;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano

	Allegato B) alla D.G.R. n del
	CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
	Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, fra:
	- l'Ente, di seguito denominato,rappresentata da, a ciò autorizzato dalla Giunta Regionale con atto n deldel
	- il dott, nato a Il residente a in via
	Si conviene e stipula quanto segue
	ART. 1 L'Agenzia, ente strumentale della Regione Puglia, assume, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25/02/2010, n. 3, a tempo determinato alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato, per le funzioni di Direttore generale il dott
	ART. 2
	OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
	Il dott si impegna a svolgere a tempo pieno econ impegno esclusivo a favore dell'Agenzia, le funzioni di Direttore generale, esercitando i compiti previsti dall'art. 8 della L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010. La sede di lavoro è Bari.
	ART. 3 OBJETTIVI
	Il Direttore generale si impegna ad esercitare tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
	ART. 4
	DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
	Il presente contratto decorre dal e, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.r. n.3/2010 avrà durata quinquennale.
	Il medesimo è rinnovabile una sola volta con le modalità di cui al comma 2 della norma di legge da ultimo citata.
	L'incarico cesserà decorsi 90 gg. dell'elezione del nuovo Presidente della Giunta Regionale.
	ART. 5
	CESSAZIONE DEL CONTRATTO
	Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cesserà automaticamente, senza obbligo di preavviso, salvo rinnovo.
	Il direttore generale ha diritto di recedere dal contratto anteriormente alla scadenza del terminedando un preavviso di 3 mesi.
	Il presente contratto può essere risolto, prima della scadenza, per giusta causa ai sensi dell'art.2119 c.c., e nel caso di valutazione negativa ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.
	ART. 6
	PERIODO DI PROVA
!	a definitiva costituzione del rapporto è subordinata dall'esito positivo del periodo di prova convenuto in mesi tre.

Durante tale periodo è in facoltà di ciascuna delle parti recedere dal rapporto, senza motivazione e senza alcun obbligo di preavviso.

ART. 7 TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento annuo omnicomprensivo spettante al Direttore Generale dell'ARIF viene fissato in €.120.000,00= (centoventimila) e la retribuzione di risultato da corrispondere, all'esito ed in misura proporzionale alla valutazione annuale effettuata dalla Giunta regionale, viene fissata in €.30.000,00= (trentamila).

In caso di trasferta è dovuto il trattamento di missione e il rimborso spese secondo i criteri e le modalità previste per i dirigenti regionali.

ART. 8

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, ASSISTENZA, QUIESCENZA E FINE RAPPORTO

Il rapporto di lavoro instaurato in forza del presente contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

Il prestatore di lavoro viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza agli istituti per i dirigenti di ruolo in regime di T.F.R.

Il dirigente regionale (dipendente pubblico) che viene incaricato e assunto quale Direttore Generale è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

ART. 9 ORARIO DI LAVORO

Il Direttore generale dell'Agenzia organizza il proprio tempo di lavoro conciliandolo in modoflessibile con le esigenze della medesima agenzia e in realizzazione dei compiti cui èpreposto nell'ambito degli obiettivi affidati.

ART. 10 FERIE

Il Direttore generale ha diritto a usufruire, nel corso dell'anno, di un periodo di ferie pari a quello previsto per i dirigenti regionali.

ART. 11 MALATTIA/ INFORTUNIO

Nel caso di interruzione del servizio a causa di malattia o infortunio non dipendente da causadi servizio, sia continuativa che discontinua, l'Agenzia conserva al Direttore generalel'incarico attribuitogli per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi, nel corso del qualeviene garantito il pagamento dell'intera retribuzione.

Superato il summenzionato periodo, nel caso in cui permanga lo stato di malattia o infortunio, l'Agenzia provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia o di infortunio sia dipendente da causa di servizio,invece, l'Agenzia continua a corrispondere la retribuzione per intero fino a comprovataguarigione o fino al momento in cui venga certificata una invalidità permanente totale oparziale che impedisca l'esecuzione delle funzioni relative all'incarico.

Ad ogni modo, il periodo di conservazione dell'incarico nonché quello di corresponsione della retribuzione non può superare la data di scadenza del contratto.

ART. 12 INCOMPATIBILITA'

Il Direttore Generale con la stipula del presente contratto si impegna a svolgere l tempo pieno, con impegno esclusivo e nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 3.

In relazione alla cura degli interessi dell'Agenzia, il prestatore di lavoro può essere sottoposto a nomine o designazioni; in tal caso il compenso, comunque denominato, verrà versato su apposito capitolo d'entrata del Bilancio regionale.

ART. 13 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto individuale di lavoro si rinvia alle vigenti disposizioni valevoli per i dirigenti regionali nonché alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa dei dirigenti regionali per la sola parte giuridica.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (ai sensi del D.P.R. n. 642/72, tabella art. 25) è da registrazione (ai sensi del D.P.R. N. 131/1986, Tabella art. 109).

L'Ente

Il Prestatore di lavoro

